

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001017	20/05/2024

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Medicina Veterinaria, per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001176 DEL 17/05/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 20/05/2024 12:26 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 20/05/2024 14:28 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 20/05/2024 16:47 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 20/05/2024 16:36 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 20/05/2024 17:06  
  
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Medicina Veterinaria, per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
-----------------	---

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
  - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
  - b. [omissis];
  - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
  - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
  - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*
  - f. [omissis];
  - g. [omissis];
  - h. [omissis]";

- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
  - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
  - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
  - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
  - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
    - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
    - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
    - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
    - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
    - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
  - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
    - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
    - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
    - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
    - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*

- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap"* (art. 7);
- con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

**DATO ATTO CHE:**

- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Medicina Veterinaria ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 16/05/2024 (acquisita al prot. ASL BA n. 63994/2024);
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 17/05/2024 (acquisita al prot. ASL BA n. 64294/2024), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, controfirmato dal Direttore Generale F.F. ASL BA nella stessa data, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9.254, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- prendere atto dello schema di convenzione tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Medicina Veterinaria per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, di massimo n. 20 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO CHE**, come chiarito nell'allegato convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- per i dipendenti della ASL BARI, l'attività di tirocinio formativo e professionale deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in

possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ateneo in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 20 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;
- Il progetto formativo deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta;
- il soggetto ospitante, tramite il Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D., si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto, a tal fine, dello schema di convenzione tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Medicina Veterinaria per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, di massimo n. 20 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dalle Parti, all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Medicina Veterinaria e all' U.O.S. Formazione della ASL di Bari;
3. di adempiere tramite la competente U.O.S. Formazione della ASL di Bari alle seguenti attività:
  - a) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, in raccordo con l'Ente Promotore e d'intesa con la Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, i tirocinanti e il RSPPA per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) acquisizione preventiva dei progetti formativi individualizzati, l'avvio per il controllo del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
  - c) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
  - d) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
4. prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08);
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;
6. il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
8. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
9. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari (BA), codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "*soggetto promotore*", legalmente rappresentato/a dal prof. Nicola Decaro, Direttore del Dipartimento Medicina Veterinaria, firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei Corsi di studio ad essi afferenti compresi i Corsi dei Master;

E

Azienda Sanitaria Locale di Bari, con sede legale in Via Lungomare Starita n. 6, 70123 - Bari (BA), C.F./Partita Iva 06534340721, d'ora in poi denominata "*soggetto ospitante*", rappresentato dal Direttore Generale F.F. Avv. Luigi Fruscio

### Premesso

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari e possono essere riconosciuti in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 652 del 5/7/2022 e, in particolare l'art. 2, relativo al Tirocinio pratico-valutativo;

**Si conviene quanto segue:**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

### **Art. 1 - Finalità**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, l'Azienda Sanitaria Locale di Bari (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere, annualmente presso le proprie strutture, previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, un numero massimo di 20 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (soggetto promotore), ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/ Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio.

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.

### **Art. 2 - Modalità**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ✓ il nominativo del tirocinante;
- ✓ i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- ✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda ed i crediti formativi universitari (CFU);
- ✓ le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- ✓ la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- ✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- ✓ la formazione in materia di salute e sicurezza.

4. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

5. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del Soggetto promotore e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

6. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante indicante indirizzo mail e recapito cellulare dello stesso, come innanzi individuati, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA – Mail: [tirocini@asl.bari.it](mailto:tirocini@asl.bari.it)), previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.



7. Inoltre, lo stesso progetto deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta.

### **Art. 3 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- ✓ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ seguire le indicazioni del Tutor formativo e del Tutor aziendale e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza.

### **Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il Soggetto ospitante si impegna:

- ✓ a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 2, comma 3;
- ✓ a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite del tutor del soggetto ospitante;
- ✓ a trasmettere al soggetto promotore, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti.

### **Art. 5 - Disposizioni sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08)**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, "*il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti*".

Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08). La relativa documentazione dovrà essere trasmessa al competente Ufficio Formazione, all'indirizzo mail: [tirocini@asl.bari.it](mailto:tirocini@asl.bari.it)

Il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

assegnate loro.

Il Tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla struttura ospitante.

#### **Art. 6 - Protezione dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna, ai sensi e per gli effetti del GDPR (L'informativa della ASL BA è reperibile alla pagina web <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/informative-privacy>). Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche ed organizzative per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente convenzione avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti, con esclusione del tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi, tramite PEC, da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

#### **Art. 8 - Foro**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Bari quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

#### **Art. 9 – Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione, a norma di legge, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. Le spese di bollatura sono a carico del Soggetto promotore.

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.



In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Valenzano, 17/05/2024

Bari,

Firma per il soggetto promotore  
Dipartimento di Medicina Veterinaria  
Il Direttore  
Prof. Nicola Decaro

Firma per il soggetto ospitante  
Azienda Sanitaria locale di Bari  
Il Direttore Generale F.F.  
Avv. Luigi Fruscio

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali


### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20240001176 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001017 DEL 20/05/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 17/05/2024 13:03
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 17/05/2024 13:04